PREMESSA

Il seguente regolamento è emanato, tenendo conto dei disposti dell'art. 40 della Legge sulla promozione della salute ed il coordinamento sanitario, dell'art. 186 della Legge organica comunale (LOC) e dell'art. 170 del Regolamento comunale (RC).

AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Ubicazione **Art. 1**

I cimiteri delle frazioni di Auressio, Loco, Berzona, Mosogno, Russo, Crana, Comologno, Gresso e Vergeletto sono di proprietà comunale.

Amministrazione, sorveglianza e manutenzione **Art. 2**

[1]L'amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio, che vi provvede tramite l'Ufficio tecnico comunale (in seguito UTC). Ogni intervento entro l'area cimiteriale deve essere autorizzato dal Municipio.

[2]Esso vigila sull'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché di tutte le misure speciali d'urgenza, riconosciute d'interesse generale per la salute pubblica e per il buon ordine.

Piano dei cimiteri e registri **Art. 3**

[1]L'area cimiteriale, è così suddivisa:

a) superficie per le tombe comuni;
b) loculi per deposizione di urne cinerarie;
c) ossario, rispettivamente cinerario, comune;
d) zone tombe di famiglia e cappelle, se già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

[2]Il Municipio, tramite l'UTC, allestisce e tiene aggiornato un registro dei cimiteri da cui risultino le informazioni seguenti:

a) Il numero e la posizione della tomba o del loculo;
b) Cognome, nome e paternità del defunto;
c) Luogo d'origine e di domicilio (solo se fuori comprensorio);
d) Data di nascita e decesso;
e) Data di inizio e scadenza della concessione;
f) Le generalità complete del rappresentante degli eredi e della persona che si occuperà della tomba/loculo;
g) Eventuali esumazioni straordinarie, eventuali prelievi straordinari di urne (sia dai loculi che dalle tombe) ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria.

[3]Il Municipio, tramite l'UTC, redige una planimetria dei cimiteri nella quale sono indicati i numeri delle tombe e dei loculi.

[4]Le sepolture (salme e ceneri) hanno luogo in progressione e con sequenza ordinata dal Municipio.

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Terminologia **Art. 4**

[1]La *sepoltura* può avvenire mediante l'inumazione o la tumulazione.

[2]Ai sensi del presente regolamento è intesa come *inumazione* la sepoltura in fosse, e come *tumulazione* l'inserimento dell'urna cineraria nel loculo.

Autorizzazione **Art. 5**

[1]Nessuna salma, resti di salma, ossa e ceneri possono essere accolti nei cimiteri comunali senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

[2]L'istanza deve essere presentata in forma scritta e firmata dal richiedente. Nella richiesta dovranno essere indicati con precisione il nome ed il cognome del defunto che deve essere inumato/tumulato e degli eredi ai quali deve essere accordata l'autorizzazione, per i non domiciliati è inoltre richiesta la presentazione della copia dell'atto di morte.

[3]In ogni richiesta dovrà essere indicato un rappresentante a cui i Servizi comunali potranno far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti e agli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

Aventi diritto **Art. 6**

[1]Nei cimiteri sono accolte le salme o le ceneri di:

a) Tutte le persone domiciliate e/o attinenti, decedute nella o fuori dalla giurisdizione comunale;
b) Tutte le altre persone decedute sulla giurisdizione comunale;
c) Tutte le persone che usufruiscono di un diritto di sepoltura in una tomba o cappella di famiglia o in una tomba privata.

[2]Eccezionalmente il Municipio potrà accordare l'autorizzazione per l'inumazione, o la tumulazione, di persone che non adempiono le condizioni contemplate nel comma precedente. Si terrà particolarmente conto dei legami affettivi e parentali.

Concessioni e scadenza **Art. 7**

[1]Nei campi di sepoltura e loculi cinerari la concessione è stabilita per 20 anni e non è rinnovabile.
Non è concessa la formazione di nuove tombe private o di famiglia.
La concessione di tombe e loculi non può essere prenotata, fatto salvo per quelle già esistenti.

[2]Quando trattasi di sepolture nelle tombe comuni per adulti o per fanciulli, la concessione dà diritto alla posa di un monumento o segno funerario. Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal Regolamento in oggetto.

[3]Ogniqualvolta in un determinato loculo venissero tumulate nuove spoglie (ceneri) la decorrenza del periodo di concessione scatterà, per intero, a far tempo dall'ultima occupazione.
Ai richiedenti, per questa operazione, viene fatturata la tassa per intero se la data dall'ultima tumulazione risale a più di 5 anni.

[4]La concessione di tombe o loculi non costituisce un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

Norme per le sepolture

Art. 8

[1]Non si può procedere all'inumazione delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico nell'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso

[2]Per le sepolture si dovrà far capo a casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm (sepoltura normale).

[3]L'impiego dei feretri di zinco è ammesso solo nelle tombe di famiglia.

[4]Ogni salma, in qualsiasi parte del cimitero venga accolta, consta di una fossa propria.

[5]È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nell'atto del parto.

[6]Il Municipio eccezionalmente e su esplicita richiesta può autorizzare la sepoltura delle ceneri nelle fosse comuni a condizione che tra le due salme vi sia uno stretto legame di parentela e nei limiti della disponibilità di spazio.

[7]Nei loculi cinerari, le ceneri devono essere contenute in apposite urne munite di un'etichetta con il nome e cognome.

Scelta del cimitero

Art. 9

[1]Le persone domiciliate nel Comune, o per essi i loro eredi o rappresentanti, possono scegliere liberamente ognuno dei cimiteri comunali, senza vincoli particolari.

[2]In assenza di disposizione esplicite, viene utilizzato il cimitero della frazione di residenza al momento del decesso.

[3]Per altre persone il Municipio tiene di regola conto dei desideri dei richiedenti, nei limiti della disponibilità di spazio.

Luogo e orari sepolture

Art. 10

[1]Tutte le sepolture vengono effettuate nei cimiteri comunali.

[2]Rimane riservato il diritto di conservare le urne cinerarie in luoghi privati.

[3]Tutte le sepolture devono avvenire di giorno tra le ore 08.00 e le 18.00.

ESUMAZIONI

Esumazioni

Art. 11

[1]Scaduto il termine di 20 anni dall'inumazione, se necessario, il Municipio darà, mediante avviso agli interessati, un termine di 60 giorni per rimuovere ed allontanare croci, lapidi o altro dalle fosse.

[2]Scaduto infruttuoso il termine stabilito, la rimozione sarà fatta eseguire dal Municipio a spese degli interessati. In tale caso il Municipio potrà disporre come meglio crede dei manufatti tolti dalle tombe.

[3]Le reliquie rinvenute nella rimozione delle fosse saranno deposte nei rispettivi ossari.

[4]Qualora il cimitero fosse sprovvisto di ossario, l'UTC con il consenso scritto del rappresentante degli eredi, depositerà le spoglie funerarie in un ossario presente negli altri cimiteri comunali.

[5]Con l'esumazione verranno tolte anche le urne interrate.

[5]Se non necessario, ma richiesto, l'esumazione potrà avvenire a spese dei richiedenti.

[6]Pure per le ceneri delle urne, a cui è giunta a scadenza la data di concessione del loculo, valgono le disposizioni sopra descritte e le ceneri saranno depositate nei rispettivi ossari comunali o consegnate agli eredi.

Altre esumazioni

Art. 12

[1]Salvo in caso di inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento Sanità Socialità (DSS) prima che siano trascorsi 20 anni.

[2]Le esumazioni acconsentite dall'Ufficio di Sanità devono avere luogo alla presenza del medico delegato dal Comune e di un rappresentante del Municipio.

[3]Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione o modifica del cimitero, sono a carico del richiedente.

[4]Qualora, un determinato loculo dovesse divenire libero a seguito della richiesta di traslazione delle spoglie funerarie ivi contenute, il privato non potrà rivendicare la rifusione parziale o totale della tassa pagata inizialmente.

Spurgo

Art.13

Per le concessioni giunte a scadenza, (20 anni), per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene dato avviso personale al rappresentante degli eredi, per lettera raccomandata, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei monumenti. In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul foglio ufficiale, 60 giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'avviso conterrà l'elenco dei defunti le cui salme verranno esumate e l'anno di inumazione.

I parenti sconosciuti e/o di ignota dimora che vantassero pretese o dei diritti sulle tombe in oggetto, sono invitati a farli valere per iscritto alla Cancelleria Comunale entro due mesi dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

Se entro il termine stabilito dal Municipio i monumenti funebri non fossero rivendicati o asportati, si procederà, al momento dello spurgo, al loro allontanamento, disponendo come meglio si riterrà opportuno e addebitandone le spese agli eredi.

Le ossa rinvenute durante lo spurgo e le urne cinerarie saranno depositate nell'ossario o cinerario comune.

Tanto durante l'intervento di asportazione e di trasporto, quanto durante il periodo di deposito, non viene assunta garanzia alcuna qualora si verificassero danneggiamenti o asportazioni.

Il Comune ha la facoltà di esumare salme seppellite da più di 20 anni e di riprendere possesso di qualsiasi spazio concesso se ciò si rendesse necessario per l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione o la ricostruzione dei cimiteri.

Tombe di famiglia

Art. 14

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento non sono più concesse autorizzazioni per l'insediamento di tombe o cappelle di famiglia, fermo restando i diritti acquisiti giusta le precedenti normative in materia.

EDILIZIA E ORDINAMENTO DEI CIMITERI

Domanda di concessione ricordi funebri autorizzati

Art. 15

[1]Nei cimiteri potranno essere posate lapidi, monumenti ed altri ricordi, previa presentazione della domanda, corredata dal progetto, al Municipio e alle seguenti condizioni:

a) La posa non potrà avvenire prima di un anno dall'inumazione;
b) Le misure massime concesse sono m 1 di altezza e m 0.60 di larghezza. Il Municipio può concedere una deroga nel caso di reimpiego di monumenti funebri di (particolare) valore storico-artistico;
c) Le misure massime per le cornici sono di m 1.60 x 0.70.

[2]È escluso ogni altro materiale che non sia legno, ferro, sasso, marmo o pietre similari.

[3]Il Municipio può negare l'autorizzazione qualora la lapide, il monumento a ricordo risultasse essere contrario alla morale, in grado di offendere il principio con l'ambiente cimiteriale circostante.

[4]Il Municipio può in casi eccezionali (ad esempio quando il defunto è un bambino) accordare, su richiesta motivata, delle deroghe al cpv 2.

[5]Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve pure essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

[6]Il Municipio, tramite l'UTC, darà le istruzioni per l'occupazione dei loculi e tombe, che seguirà l'ordine in uso nei singoli cimiteri.

Dimensioni e distanza delle tombe

Art. 16

[1]Le fosse delle tombe comuni, devono avere le seguenti dimensioni:

	Adulti	Bambini fino a 10 anni
Lunghezza	m. 1.80	m. 1.60
Larghezza	m. 0.80	m. 0.60
Profondità	m. 1.80	m. 1.50

[2]La distanza tra le fosse deve essere uguale alla situazione preesistente dei vari cimiteri comunali, ritenuto un minimo di 40 cm.

[3]Sulle lastre di chiusura dei loculi cinerari dovranno figurare: cognome, nome, anno di nascita e di morte. Le incisioni devono uniformarsi a quelle già presenti sulle lastre circostanti. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione del Municipio. L'UTC è competente delle disposizioni particolari in materia e laddove è consentito è pure permessa la posa di fotoceramiche e vasetto portafiori che devono uniformarsi a quelli delle lastre circostanti. Le spese sono a carico degli interessati.

Posa di lapidi sui muri perimetrali

Art. 17

[1]Sui muri dei cimiteri, su autorizzazione del Municipio, possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc.

[2]Nei casi preesistenti è concessa la rimozione previa autorizzazione.

Preparazione e ordinamento delle fosse

Art. 18

[1]Le fosse per le sepolture vengono effettuate dagli operai comunali su indicazioni precise dell'UTC (o da personale specializzato).

[2]Non è permessa la scelta dell'ubicazione della fossa o del loculo da parte dei famigliari o eredi. Qualora lo spazio lo permetta, il Municipio, può accogliere la richiesta di inumazione in una tomba vicina a un famigliare.

Demolizione opere funerarie/ soppressione tombe abbandonate

Art. 19

[1]Alla scadenza della concessione i monumenti dovranno essere rimossi a cura degli eredi.

[2]I monumenti, croci, bordure ecc che devono essere smantellati diventano di proprietà del Comune qualora gli stessi non fossero ritirati dagli interessati o dai rispettivi rappresentanti entro il termine di un mese.

[3]È autorizzata, previa pubblicazione all'albo comunale e sul foglio ufficiale per un periodo di 30 giorni, la soppressione di tombe che risultassero abbandonate.
I monumenti funebri, se non ritenuti di un certo valore culturale, saranno distrutti.

Lavori di manutenzione

Art. 20

[1]I monumenti ed ogni altro arredo funerario posto nei cimiteri sono di proprietà degli eredi, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata (tombe).

[2]In caso di inosservanza il Municipio provvede alla riparazione o alla demolizione del manufatto a spese degli obbligati o decreta il decadimento della concessione.

[3]In entrambi i casi vige la diffida scritta e, per il decadimento della concessione, anche la pubblicazione sul foglio ufficiale in mancanza di rappresentante designato.

Vegetazione

Art. 21

Sopra le tombe sono ammesse piantagioni di fiori e di arbusti a basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m 1.00.

Lavori nei cimiteri

Art. 22

È vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno dei cimiteri. Fanno eccezione opere di restauro e di riferimento che, per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Dal 31 ottobre al 5 novembre è proibito qualsiasi lavoro che ecceda l'ordinaria pulizia e l'ornamento delle tombe.

Sgomberi ed evacuazione rifiuti

Art. 23

[1]La terra, le pietre o altro materiale residuo delle opere eseguite in corso di costruzione e da parte di privati, dovranno essere allontanati immediatamente dai cimiteri, e trasportati in luogo adatto oppure in discarica.

[2]Rifiuti di ogni genere devono essere depositati negli appositi contenitori, rispettando la separazione imposta per i rifiuti vegetali e solidi.

Terreni adiacenti

Art. 24

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari di terreni adiacenti ai cimiteri non possono depositare materiale di nessun genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami o radici possano invadere ed occupare l'area dei cimiteri o danneggiare i muri stessi.

VIGILANZA DEL CIMITERO

Tumulazione

Art. 25

L'UTC, tramite i suoi operai, o personale specializzato, provvede a:

a) scavare le fosse;
b) effettuare le sepolture, le esumazioni, nonché la tumulazione di urne cinerarie;
c) all'ordine e alla pulizia dei cimiteri;
d) vigilare, affinché le disposizioni del regolamento siano osservate;
e) segnalare, al Municipio, eventuali abusi.

Divieti **Art. 26** È proibita l'introduzione di animali nei cimiteri.

Danni **Art. 27** L'autore di danni, sfregi e furti nelle aree cimiteriali sarà punito con una multa sino a Fr. 10'000.— (diecimila) giusta l'art. 145 LOC, riservata l'azione civile e penale.
Il Municipio non si assume comunque responsabilità di sorta per i danni a monumenti o arredi causati da eventi naturali o da terzi.

TARIFFE

Tariffe **Art. 28** [1]Le tasse di inumazione sono le seguenti:

Tomba	a) persone domiciliate:	esente
	b) persone non domiciliate:	CHF 800.00
Loculo	a) persona domiciliata:	esente
	b) persone non domiciliate:	CHF 600.00
Autorizzazioni	Per ogni autorizzazione sarà prelevata una tassa di CHF 50.00.	

[2]La posa di una semplice croce di legno è esente da domanda di concessione e da tassa.

[3]Tutte le spese per le forniture e la posa sono a carico dei richiedenti.

Fatturazione **Art. 29** [1]La fatturazione avviene al momento della concessione.

[2]Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dall'emissione.

[3]Eventuali reclami in merito alla fatturazione o altro devono essere notificati al Municipio entro 30 giorni dalla data d'intimazione.

[4]La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

[5]Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Disposizioni abrogative **Art. 30** Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Diritto sussidiario **Art. 31** Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e le successive modifiche, come pure tutti i Regolamenti e tutte le leggi cantonali in materia. Il Municipio si riserva la facoltà di definire casistiche particolari mediante ordinanza.

Contestazioni **Art. 32** [1]Per tutto quanto non contenuto nel presente regolamento, è data facoltà al Municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel migliore dei modi a fare rispettare l'ordine e a mantenere il decoro dei cimiteri comunali.

[2]Le contestazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento e/o del relativo tariffario sono da inoltrare, per iscritto, al Municipio.

[3]Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso per iscritto al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

Sanzioni **Art. 33** Le infrazioni al Regolamento sono punite con multa fino a Fr. 10'000.00 giusta l'art. 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile ed eventualmente quella penale.

Concessioni in atto **Art. 34** Le concessioni in atto mantengono la loro validità fino alla loro scadenza secondo il presente Regolamento.

Entrata in vigore **Art. 35** Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dal Municipio di Onsernone con RM 886 dell'11.10.2021

Approvato dal Consiglio Comunale di Onsernone in data 03.12.2021

Approvato dalla Sezione Enti Locali il 21.03.2022

Entrata in vigore: 2.5.2022